



COMUNE DI CALTRANO

SETTORE AFFARI GENERALI

anagrafe@comune.caltrano.vi.it

Piazza Dante n.8 - 36030 CALTRANO (VI) –

c.f.84000910244 - p.iva 00541820247

n.tel. 0445/891043 - n.fax 0445/390043

N. 274 Reg.Generale

Data 25/11/21

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO ED AFFARI GENERALI

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO. PERIODO 01/11/2021 – 31/10/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO ED AFFARI GENERALI

Vista l'allegata proposta, redatta dall'istruttore Brazzale Corrado, inerente l'oggetto;

Dato Atto ai sensi dell'articolo 147- bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000, della regolarità della presente determinazione e della correttezza dell'azione amministrativa che si persegue con la stessa”;

Visto il Decreto Legislativo n. 33 in data 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”

Precisato che, ai fini dell'individuazione dell'esigibilità delle obbligazioni giuridiche, la spesa è prevista nell'anno 2021;

Accertata la compatibilità monetaria ai sensi dell'art. 9, comma 2, della Legge 102/2009, della presente spesa in rapporto alle previsioni di bilancio, coerente con gli obiettivi di finanza pubblica;

Verificati:

- gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 e successive modificazioni, in merito all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari;
- gli adempimenti e le modalità previste dall'art 18 della Legge 134/2012 – Amministrazione aperta;

Vista la Legge n. 136 del 13/08/2010 “Piano straordinario contro la mafia, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” come modificato dal D.L. n. 180 del 12.11.2010 ed in particolare l'ex art. 3 “tracciabilità dei flussi finanziari”;

Precisato che i costi dei servizi in argomento verranno liquidati alla società affidatarie dietro presentazione di regolare fattura elettronica, previa verifica del responsabile del procedimento;

Dato atto di:

- a) aver rispettato le varie fasi del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 e della normativa specifica e della relativa tempistica;
- b) di aver verificato, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del responsabile dell'istruttoria;
- c) di essersi attenuto alle Misure di prevenzione della corruzione, previste nel Piano triennale di prevenzione della corruzione in vigore presso l'Ente;
- d) dei presupposti e delle ragioni di fatto, oltre che delle ragioni giuridiche sottese all'adozione del provvedimento;
- e) di esprimere un motivato giudizio di congruità della spesa che il provvedimento dispone;

Richiamato l'articolo 107, terzo comma della legge n. 267/2000 nel quale è previsto che sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi

Richiamato l'articolo 109 comma 2 della legge n. 267/2000 che testualmente recita che nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, comma 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97 comma 4) lettera d) , possono essere attribuite a seguito di provvedimento motivato del Sindaco ai responsabili degli uffici o dei servizi indipendentemente dalla loro qualifica anche in deroga ad ogni diversa disposizione

Richiamati i seguenti atti :

- il decreto del Sindaco prot. 3868 del 30.06.2021 a mezzo del quale sono state conferite le funzioni ai responsabili dei servizi a norma dell'art 50 comma 10 del Testo Unico n. 267 del 18.08.2000;
- il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi approvato con delibera di Giunta Comunale n. 57 in data 07.09.2001;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000
- il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016

Richiamate

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 15.02.2021 di approvazione del Bilancio di Previsione Triennio 2021/2022/2023;
- la deliberazione di G.C. n° 12 del 15/02/2021 di approvazione del PEG 2021 ed assegnazione delle relative risorse a questo Settore;

D E T E R M I N A

di approvare l'allegata proposta, redatta dal responsabile del procedimento.

Il Responsabile del Settore Finanziario ed Affari Generali
f.to Rag. Laura Dal Santo

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RICHIAMATA l'informativa di Giunta Comunale in data 22.11.2021 relativa all'affidamento del servizio di brokeraggio dal 01/11/2021 come di seguito descritta

PREMESSO CHE nel corso dell'anno 2021 sono state interpellate tre società di brokeraggio assicurativo e precisamente CABI SPA, ANTREA SPA ed INSER SPA, al fine di applicare il principio di rotazione di affidamento degli incarichi

CONSIDERATO CHE, non avendo nessuna delle tre fornito un preventivo economicamente vantaggioso, ma solamente offerte tecniche, si ritiene di procedere con l'affidamento di un nuovo incarico triennale ad ASSITECA SPA con sede legale a Milano in Via G. Sigieri n. 14, iscritta nella sezione B (Broker) del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi con il n. B000114899

VISTO CHE comunque un affidamento ad una nuova Società comporterebbe una revisione dei premi con un notevole incremento anche delle provvigioni

RILEVATO CHE

- l'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020, così come modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito in L. n. 108/2021, prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a euro 139.000,00 mediante affidamento diretto;
- il servizio di brokeraggio assicurativo da affidare per la durata di 3 anni risulta essere inferiore alla soglia di euro 139.000,00 e, dunque, può essere oggetto di affidamento diretto ai sensi della norma appena richiamata. Tale valore è determinato sulla base delle polizze attualmente in essere e delle provvigioni che verranno poste a carico delle Compagnie, stabilite nella misura percentuale in linea con quanto proposto dal mercato assicurativo.
- nel portale CONSIP degli acquisti – Mercato Elettronico della P.A. (MePA) è assente lo specifico prodotto relativo al servizio di brokeraggio assicurativo;

RICHIAMATI:

- le Linee guida ANAC n. 4, attuative del D. Lgs. n. 50/2016, che definiscono le modalità di affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- il par. 3.7 delle suddette Linee guida, secondo il quale, avuto riguardo anche al principio di rotazione degli affidamenti, espressamente sancito dall'art. 36, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, la Stazione appaltante può motivare l'affidamento al contraente uscente "in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento".

VISTO il disciplinare di incarico allegato al presente provvedimento, da ritenersi quale parte integrante e sostanziale.

CONSIDERATO che la complessità della attività di individuazione dei rischi, nonché l'attività di predisposizione dei capitolati per la migliore copertura di ogni possibile rischio e la conseguente determinazione del contenuto delle polizze, in riferimento alla varietà delle offerte del mercato assicurativo, hanno reso opportuno dal parte del Comune di Caltrano di giovare di un broker assicurativo (D. Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 "Codice delle assicurazioni private", Articolo 109 comma 2, lettera b)

DATO ATTO dell'approssimarsi della scadenza di tale mandato e verificata la necessità di continuare a dotarsi di polizze assicurative adeguate per la copertura assicurativa del patrimonio mobile ed immobile di proprietà della amministrazione comunale, e che pertanto è necessario affidare tale servizio di consulenza per il futuro

CHE con sentenza n. 179/2008 la corte dei conti ha stabilito che la remunerazione del broker non è un costo aggiuntivo per l'amministrazione e che si conferma la legittimità dell'affidamento dell'incarico *intuitu personae*, su incarico delibera di Giunta Comunale n. 16 in data 09/02/2015 avente per oggetto "Indirizzi in merito all'affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo. Anni 2015 e 2016

CHE l'autorità per la vigilanza dei contratti pubblici ha disposto che l'attività del broker tende sempre più a non esaurirsi nella mera individuazione della controparte assicurativa, ma a qualificarsi alla stregua di una collaborazione di ampio respiro con l'amministrazione, tesa alla prevenzione ed alla gestione dei rischi.

In questo senso, è opportuno che le stazioni appaltanti nella ricerca del broker valorizzino in modo adeguato le capacità tecniche di consulenza a scapito della pura intermediazione

EVIDENZIATO CHE :

- l'incarico in questione pur rivestendo alcuni dei caratteri tipici dell'appalto di servizi disciplinato dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si configura principalmente in incarico professionale di fattispecie particolare "*intuitu personae*" basato sulla fiducia che l'Ente ripone in un determinato professionista, al quale la struttura imprenditoriale fornisce un mero supporto logistico per l'esercizio di una attività connotata da un contenuto tecnico in quanto l'attività del Broker:
- consiste nella identificazione e valutazione dei rischi per cui l'Ente richiede una copertura assicurativa, negli accorgimenti tecnici atti a ridurre il rischio e quindi i costi assicurativi, nell'analisi delle tipologie esistenti per suggerire al Comune la soluzione più idonea tra la conservazione, modificazione, sostituzione o stipulazione di polizze nuove, si adatta alle esigenze del Comune che all'interno della sua organizzazione non dispone di personale avente le necessarie ed idonee professionalità per formulare proposte operative che richiedono conoscenza di economia, di diritto civile e di diritto delle assicurazioni;
- si esplica quindi quale manifestazione di una prestazione d'opera professionale, ed il relativo contratto può essere ricondotto al contratto d'opera intellettuale (disciplinato dagli articoli 2299 e seguenti del Codice Civile), per cui il ricorso alle prestazioni del Broker può legittimamente avvenire attraverso un affidamento diretto, in base all'istituto dell'"*intuitu personae*", poiché solo l'affidamento diretto rispetta il collegamento tra la personalità dell'opera, l'infungibilità della prestazione e la fiducia riposta in un determinato professionista, scelto per le sue qualità professionali, non suscettibili di essere spersonalizzate o quantificate ed immesse in una procedura di gara;
- la tesi "*dell'intuitu personae*" non viene meno neppure se l'attività è esercitata in forma di impresa, in quanto l'elemento fiduciario è implicito nel principio della personalità dell'incarico svolto dalla persona fisica iscritta all'albo professionale, mentre il supporto della struttura societaria offre solo ulteriori garanzie di gestione di un progetto assicurativo di grandi dimensioni;
- le prestazioni del broker vengono remunerate, ai sensi di legge e della prassi in materia assicurativa, mediante il conferimento, una volta conclusi i contratti, da parte della società assicuratrice di una quota percentuale della unitaria provvigione che la compagnia è comunque tenuta a corrispondere alla propria rete agenziale, che non rappresenta pertanto un costo "aggiuntivo" per l'Ente rimanendo il premio di polizza immutato, come da prassi del mercato assicurativo;
- valore : i compensi del broker, come da consuetudine di mercato, resteranno ad intero ed esclusivo carico delle compagnie di assicurazione, e, pertanto, nulla sarà dovuto dal Comune di Caltrano al broker per le attività previste dal presente affidamento

VISTO l'art. 9, comma 4 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 il quale, nel sostituire il comma 3 bis dell'art. 33 del Decreto legislativo 12.04.2006, n. 163 "Codice degli Appalti", ha disposto che i Comuni non capoluogo di Provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle Unioni dei comuni, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i Comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle Province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle Province, e che, in alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip s.p.a. o da altro soggetto aggregatore di riferimento;

DATO ATTO che ai sensi dell'art 23 ter del D.L. n. 90/2014, convertito con Legge n. 114/2014, così come stabilito dal Decreto Legge n. 191/2004 convertito con legge n. 11/2015 – Art. 8 comma 3 ter - le disposizioni suddette sono entrate in vigore il 1° novembre 2015 (Art. 1 comma 169 della Legge n. 107

del 13/07/2015) e solo i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000,00 euro;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 10 in data 06/07/2015 avente ad oggetto : Adesione ed approvazione nuovo schema di convenzione con provincia di Vicenza per "Istituzione di una stazione unica appaltante per i lavori e le forniture di beni e servizi"

VISTA la legge n. 208 del 28/12/2015 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016) che ha modificato le modalità di acquisizione di beni e servizi per un verso modificando il limite minimo di abitanti per procedere autonomamente ad acquisto sotto i 40.000,00 EURO e per un altro liberalizzando le modalità di acquisto per importi sotto i 5.000,00 EURO.

CHE a seguito delle sopra citate modifiche le modalità di acquisto di beni e servizi hanno introdotto la possibilità per tutti i comuni non capoluogo di provincia, indipendentemente dal numero di abitanti di effettuare in maniera autonoma acquisti di beni e servizi fino ad EURO 40.000,00 mentre viene eliminato l'obbligo di procedere ad acquisti di beni e servizi esclusivamente tramite strumenti telematici per importi inferiori ad EURO 5.000,00

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 "Codice dei contratti pubblici" così come modificato dal D. Lgs. n. 56 del 19/04/2017 e in particolare:

a) art. 36, comma 2: "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;"

b) art. 37, comma 1: "Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregati";

CHE la ditta ASSITECA S.p.A. con sede legale a Milano in Palazzo Assiteca, Via Sigieri n. 14 e con filiale a Verona in Via Francia n. 4, P. IVA 09743130156, iscritta alla sezione B del R.U.I. (Registro Unico degli Intermediari Assicurativi) con numero di iscrizione B000114899 ha manifestato la propria disponibilità a prestare il servizio di brokeraggio assicurativo per un nuovo incarico

RITENUTO affidare alla medesima il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativa per il periodo dal 01/11/2021 al 31/10/2024;

CHE tale motivazioni trovano fondamento nel fatto di dare adeguata continuazione al rapporto da tempo in essere con tale operatore economico che ha sempre dimostrato adeguata e specifica consulenza, anche in considerazione delle particolari esigenze del comune di Caltrano che essendo un comune montano gestisce un patrimonio con particolari specificità, riconducibili ad un operatore altamente qualificato nello specifico .

Inoltre rimane interlocutore di riferimento la stessa persona che in tutti questi anni ha dimostrato affidabilità e competenza ed ha garantito un professionale servizio relativamente alla ricerca delle condizioni di mercato più favorevoli nonché di assistenza ai sinistri, procedure queste ultime ancora in essere

RITENUTO allo scopo regolare le condizioni contrattuali tra il Comune di Caltrano e la società ASSITECA S.p.A. da apposito disciplinare di incarico professionale di consulenza

PRECISATO che, ai fini dell'individuazione dell'esigibilità delle obbligazioni giuridiche, la spesa è prevista nell'anno 2021;

ACCERTATA la compatibilità monetaria ai sensi dell'art. 9, comma 2, della Legge 102/2009, della presente spesa in rapporto alle previsioni di bilancio, coerente con gli obiettivi di finanza pubblica;

DATO ATTO, ai sensi dell'articolo 147- bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000, della regolarità della presente determinazione e della correttezza dell'azione amministrativa che si persegue con la stessa"

VISTO il Decreto Legislativo n. 33 in data 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”

RICHIAMATO l'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 “ Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia” sulla c.d. “tracciabilità dei flussi finanziari” ed in particolare i commi 1 , 3 e 8

RICHIAMATO l'articolo 107, terzo comma del D. Lgs. n. n. 267/2000 nel quale è previsto che sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi

RICHIAMATO l'articolo 109 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 che testualmente recita che nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, comma 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97 comma 4) lettera d) , possono essere attribuite a seguito di provvedimento motivato del Sindaco ai responsabili degli uffici o dei servizi indipendentemente dalla loro qualifica anche in deroga ad ogni diversa disposizione

DI PRECISARE , in adempimento a quanto disposto dall'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, così come modificato dall'art. 22 del D. Lgs. n. 56 del 19/04/2017 i seguenti elementi che configurano la presente quale determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. quanto segue :

- il fine da perseguire è quello illustrato ai punti precedenti che con il contratto si intende perseguire
- l' oggetto del contratto l'affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per il periodo dal 01/11/2021 al 31/10/2024
- l'operatore economico affidatario del servizio è la ditta ASSITECA ASSITECA S.p.A. con sede legale a Milano in Via Sigieri n. 14 e con filiale a Verona in Via Francia n. 4, P. IVA 09743130156
- le ragioni di scelta del contraente sono dettagliatamente riportate in premessa
- il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 dichiarati dalla ditta stessa nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali
- la forma del contratto è quella della sottoscrizione tra le parti di un disciplinare di incarico ;

PRESO ATTO che a seguito di inserimento della gara sul sito dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici dei Lavori, Servizi e Forniture, al lotto in questione è stato assegnato il CIG n. Z0734118648

PROPONE

1) DI CONSIDERARE la premessa come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

2) DI AFFIDARE alla società ASSITECA S.p.A. Internazionale di Brokeraggio Assicurativo con sede a legale a Milano in Via G. Sigieri n. 14 , iscritta nella sezione B del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi con il n. B000114899 – Codice Fiscale e numero di iscrizione del registro delle imprese di Milano : 09743130156, con filiale a Verona in Corso Francia n. 4 , il servizio di consulenza assicurativa relativa al patrimonio mobile ed immobile di proprietà della amministrazione comunale per il periodo dal 01/11/2021 al 31/10/2024

3) DI DARE ATTO che :

- i rapporti tra il Comune di Caltrano e la società ASSITECA S.p.A. sono regolati dal disciplinare di incarico professionale di consulenza in materia di rischi e coperture assicurative di cui alla scrittura privata n. 12/2021;
- l'incarico non comporta alcun onere a carico dell' Ente in quanto i compensi del broker, come da consuetudine di mercato, resteranno ad intero ed esclusivo carico delle compagnie di assicurazione e pertanto, nulla sarà dovuto dal Comune di Caltrano al broker per le attività previste dal presente affidamento;

4) DI PRECISARE CHE :

- l'affidamento diventerà definitivo ed efficace dopo l'accertamento della sussistenza dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e tecnico professionali

5) CHE ai fini del rispetto della legge 136/2010 si subordina l'efficacia del servizio alle seguenti prescrizioni:

- a. la ditta ASSITECA S.p.A. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche
- b. la ditta ASSITECA S.p.A. si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria,
- c. la ditta ASSITECA S.p.A. si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori/subcontraenti, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, le seguenti clausole:
- L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche
 - L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria
 - L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...)

Il Responsabile del Procedimento
f.to Brazzale Corrado

PARERE REGOLARITA' CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO	CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE	PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL PRESENTE PROVVEDIMENTO ☒ non comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell' Ente ☒ Ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000 attesta la regolarità contabile Ai sensi dell'art. 151, comma 4 e 147/bis del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 attesta la copertura finanziaria. Registrato impegno contabile n° _____//_____ In data _____//_____ Caltrano lì 26.11.2021 Il Responsabile del Settore f.to Laura Dal Santo	La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per giorni 15 consecutivi dal 30.11.2021 IL FUZIONARIO INCARICATO f.to Sonia Eberle	Caltrano lì 30.11.2021 IL FUNZIONARIO INCARICATO f.to Sonia Eberle